REGOLAMENTO (CEE) N. 280/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato que istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83 e l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3991/89 [4], ha stabilito il massimale indicativo per il 1990 relativo all'importazione in Spagna di alcuni prodotti lattiero-caseari ;

considerando che, data la situazione anormale venutasi a creare in seguito all'entità delle domande di titoli MCS presentate nel corso della prima settimana del gennaio 1990, sono state adottate misure conservative e quindi definitive con i regolamenti (CEE) n. 89/90 della Commissione [5] e (CEE) n. 224/90 della Commissione [6] ; che per garantire che l'apertura del mercato spagnolo avvenga in maniera armoniosa e graduale, è indispensabile adeguare le condizioni di applicazione dell'MCS nel settore considerato attraverso un frazionamento trimestrale del massimale annuo, nonché modificare alcune disposizioni relative alle domande e al rilascio dei titoli MCS ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue :

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Il massimale per il quale possono essere rilasciati titoli MCS ogni trimestre ammonta al 25 % dei quantitativi figuranti nell'allegato.

Tuttavia, per il primo trimestre del 1990, il quantitativo già assegnato in riscontro alle domande di titolo MCS presentate nella settimana dal 1° al 6 gennaio 1990 è dedotto dal quantitativo trimestrale. »

2) All'articolo 2, paragrafo 2, il termine « mensile » è sostituito dal termine « trimestrale ».

3) All'articolo 2, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera c) :

« c) all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/86, l'esemplare n. 1 del titolo MCS è rimesso nelle mani del richiedente o inviato all'indirizzo figurante nella domanda ; ».

4) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Il quantitativo che forma oggetto di una domanda di titolo MCS non può eccedere, per impresa e per trimestre, il quantitativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Le imprese possono presentare una sola domanda di titolo MCS per categoria di formaggi. Per quanto riguarda le categorie 3 e 6 dei formaggi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le domande di titolo MCS presentate da una singola impresa nel corso di un dato trimestre non possono eccedere il 10 % dei quantitativi disponibili per detto trimestre.

Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare domande relative allo stesso prodotto in Stati membri diversi da quello di presentazione della domanda ; tutte le domande eventualmente presentate da uno stesso richiedente in due o più Stati membri sono irricevibili e le relative cauzioni di cui all'articolo 4 sono incamerate.

Tutte le domande presentate da un singolo interessato in uno stesso Stato membro sono considerate come una domanda unica. »

5) All'articolo 3, il paragrafo 2 è soppresso.

6) All'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo :

« 3. Per tutti i prodotti riportati nell'allegato il titolo MCS è valido ventuno giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
(4) GU n. L 380 del 22. 12. 1989, pag. 44.
(5) GU n. L 11 del 12. 1. 1990, pag. 30.
(6) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 65.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 217/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 22 del 27 gennaio 1990)

Pagina 50, allegato, codice NC 1102 20 10, colonna « ACP o PTOM » :
anziché : « 283,72 »,
leggi : « 238,72 ».
